

Repertorio ____/20xx

CIG:



Ufficiale
Rogante



CONTRATTO

In forma pubblica amministrativa per l'affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva da restituire in modalità BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione nonché indagini e rilievi preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di n. 5 lotti relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui all'art. 14 comma 3 bis. del D.L. 189/2016.

LOTTO N. _____

CIG: _____; CUP: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ in Ancona, presso la sede della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio, Via Fermo n. 1, avanti a me _____, delegata a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827 concernente il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, giusta nomina con Determinazione n. del ____ Prot. 2019/____/DRM del ____ sono comparsi

da una parte

il sig. Tancredi ing. Giuseppe, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione, in Ancona, via Fermo n. 1, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, munito dei necessari poteri in virtù del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, nonché dei

	poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione nr 76 prot. 2017/2681/DIR del	
	23/02/2017 e nr. 77 prot. 2017/2686/DIR del 23 febbraio 2017	
	e dall'altra	
	- l'ing./arch. _____, nato a _____ () il	
	_____, residente a _____ in Via/Piazza	
	_____ n. _____ e con studio tecnico in _____ () alla	
	Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA	
	_____, nella sua qualità di	
	_____ (libero professionista singolo ovvero	
	capogruppo/mandatario dell'R.T.P. (etc.) costituito da _____, come da atto di	
	costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio _____,	
	ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra	
	indicato (di seguito anche semplicemente "Professionista" o "Appaltatore").	
	Premesso che:	
	- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2017 è stato dichiarato <i>"lo stato</i>	
	<i>di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016</i>	
	<i>hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"</i> ;	
	- con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 è stato nominato il	
	Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.	
	400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle	
	Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto	
	2016;	
	- con Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante <i>"Interventi urgenti in favore delle</i>	
	<i>popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"</i> , convertito con modificazioni in legge 15	
	dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante <i>"Nuovi</i>	

	interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del	
	2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto	
	legge;	
	- lo Stato è proprietario dei seguenti immobili:	
	1) immobile ubicato nel Comune di Arquata del Tronto (AP), scheda patrimoniale	
	identificativa APB0559, già Stazione CC Forestale, da destinare a futura sede della	
	Stazione Territoriale Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali.	
	2) immobile ubicato nel Comune di Montegallo (AP), scheda patrimoniale	
	identificativa APB0562, già sede della Caserma dei Carabinieri, da destinare a	
	futura sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali.	
	3) immobile ubicato nel Fiastra (MC), scheda patrimoniale identificativa MCB0239, già	
	sede della Caserma dei Carabinieri, da destinare a futura sede della Stazione	
	Territoriale Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali.	
	4) immobile ubicato nel Comune di Pievetorina (MC), scheda patrimoniale	
	identificativa MCB0381, già sede della Caserma dei Carabinieri, da destinare a	
	futura sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali.	
	5) immobile ubicato nel Comune di Serravalle di Chienti (MC), scheda patrimoniale	
	identificativa MCB0382, già sede della Caserma dei Carabinieri, da destinare a	
	futura sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali.	
	- che gli immobili anzidetti sono stati inseriti nell'elenco allegato al Protocollo d'intesa	
	firmato in data 20 dicembre 2017 dal Commissario straordinario di Governo per la	
	ricostruzione sisma 2016, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e dal Comandante	
	Generale dell'Arma dei Carabinieri finalizzato all'attività di ricostruzione e recupero delle	
	sedi dell'Arma dei Carabinieri colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e	
	nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56/2018 che all'art. 1 ha	

	approvato il “secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino	
	delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria	
	interessati dagli eventi sismici verificatisi far data dal 24 agosto 2016”;	
	- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art.	
	23, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;	
	- che gli interventi sono stati individuati “di importanza essenziale”, ai sensi e per gli effetti	
	del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016;	
	- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del	
	10/05/2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di	
	ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni	
	Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal	
	24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33	
	dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017.	
	Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della	
	ricostruzione” è stato approvato il secondo programma per la ricostruzione delle opere	
	pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;	
	- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza risultano inserite tutte le opere pubbliche in	
	oggetto;	
	- con nota prot. n. 40727 del 20/06/2018, acquisita al prot. n. 5082 del 21/06/2018, la	
	Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il predetto	
	programma di ricostruzione;	
	- ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018, per gli immobili adibiti a caserme	
	ricompresi nel Protocollo di intesa del 20 dicembre 2017, l'Agenzia del Demanio assume il	
	ruolo di soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del	
	Decreto Legge 189/2016;	

	- che data la specificità e peculiarità dell'intervento nonché la particolare complessità	
	dell'incarico, esperite le verifiche sui carichi di lavoro dei tecnici dipendenti del settore di	
	competenza, l'Agenzia ha ritenuto necessario ricorrere alla progettazione esterna per	
	l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva da restituire in modalità BIM e	
	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché delle indagini e rilievi	
	preliminari alla progettazione, compresa la Relazione geologica, e per l'affidamento	
	successivo della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	
	all'uopo selezionando professionisti di adeguate competenze ed esperienze;	
	- che gli interventi sono finanziati con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree	
	terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 9	
	dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 e all'art. 11	
	dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018;	
	- con atto prot. n. 2018/9055/DRM in data 06/11/2018 è stato nominato l'ing. Marina	
	Borsella Responsabile Unico del Procedimento;	
	- con Determina a contrarre n. 2019/102/DRM del 08/01/2019 è stata indetta una	
	procedura aperta per l'affidamento dei servizi di indagini e rilievi preliminari finalizzati alla	
	redazione della progettazione definitiva da restituire in modalità BIM compresa relazione	
	geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, con opzione per servizi di	
	direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione	
	di n. 8 lotti relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui all'art. 14	
	comma 3 bis.1 del D.L. 189/2016, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/16;	
	- in data 09/01/2019 è stato trasmesso alla G.U.U.E., pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie	
	speciale n.7 del 16/01/2019, sul profilo di committente www.agenziademanio.it , sul sito	
	del Ministero delle Infrastrutture, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con	
	Direzione Regionale Campania indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta	

	Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale	
	ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e	
	dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. n.	
	50/2016, il bando per l'affidamento del servizio;	
	- l'importo a base l'importo complessivo a base di gara per il seguente lotto _____,	
	al netto dell'IVA e oneri previdenziali professionali, è pari ad € _____ di cui €	
	_____, quale costo della manodopera ed € _____ per oneri della sicurezza,	
	questi ultimi non soggetti a ribasso;	
	- il Disciplinare di Gara ha previsto che, a sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs.	
	50/2016, l'appalto sarebbe stato aggiudicato mediante il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto	
	qualità/prezzo, previa verifica della congruità delle offerte che, ai sensi dell'art. 97, c. 3, del	
	D.Lgs. n.50/2016, sarebbero state ritenute anomale;	
	CASO 1	
	- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l'ing./arch.	
	_____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza	
	_____ n. _____, codice fiscale _____ e PIVA	
	_____ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da	
	verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del	
	_____;	
	CASO 2	
	- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento	
	Temporaneo di Professionisti tra _____, con studio tecnico in	
	_____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale	
	_____ e PIVA _____, come da verbale di gara in	

	data _____, con il ribasso offerto del _____	
	(ecc.)	
	- con Determina/Decreto n. ____ del _____ è stato approvato il verbale di gara	
	chiuso in data _____ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei	
	servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;	
	- è decorso il termine di cui all'art. 32 co. 9 del D.Lgs. n.50/2016 senza che risulti proposto	
	ricorso o impugnativa di alcun genere avverso l'aggiudicazione;	
	- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare	
	acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni	
	previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina n. ____ del	
	_____ di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata	
	la stipula del presente contratto;	
	- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto e	
	vengono allegati al presente contratto:	
	la polizza n. ____ rilasciata in data ____ dalla _____ a copertura dei rischi inerenti	
	l'esercizio dell'attività professionale con scadenza al ... e copertura massima superiore al	
	valore del presente contratto;	
	la polizza n. ____ rilasciata in data ____ dalla _____ a titolo di garanzia definitiva	
	sotto forma di (<i>fideiussione/cauzione</i>) per l'importo di € _____;	
	Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1. Oggetto dell'incarico	
	1. L'Agenzia del Demanio affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, con	
	piena consapevolezza dell'incarico, l'appalto per l'affidamento dei servizi di indagini e	
	rilevi preliminari finalizzati alla redazione della progettazione definitiva da restituire in	
	modalità BIM, compresa relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di	

	progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
	per la realizzazione del lotto n. _____	
	2. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che costituisce	
	parte integrante del presente contratto, le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente	
	incarico consistono nelle seguenti attività:	
	2.1 Indagini e rilievi preliminari	
	2.2 Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice)	
	2.3 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	
	Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie è riportato nell'allegato capitolato	
	speciale descrittivo e prestazionale. Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato	
	al presente contratto per costituirne parte integrante.	
	3. Il presente contratto è immediatamente efficace in relazione alle attività di progettazione	
	e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	
	<u>Per quanto riguarda la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di</u>	
	<u>esecuzione, l'efficacia del presente contratto è condizionata dall'approvazione del</u>	
	<u>progetto da parte del Commissario straordinario.</u>	
	4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata	
	dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al	
	studio di pre-fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle	
	disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:	
	a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;	
	b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute	
	incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni	
	alternative, sulla base della migliore tecnica e delle <i>best practices</i> ;	
	c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo	

	stanziamento economico previsto;	
	d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del	
	procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative	
	prescrizioni.	
	<u>5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere</u>	
	<u>del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7</u>	
	<u>del 14/12/2016 del Commissario Straordinario.</u>	
	6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:	
	a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello	
	di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26,	
	comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;	
	b) fermo restando quanto previsto dal Capitolato tecnico, con riferimento alla direzione dei	
	lavori, rispettare le previsioni di cui al D.M. 49/2018 e all'art. 101 D. lgs. 50/2016.	
	7. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che	
	conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al	
	regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.	
	Art. 2. Obblighi a carico dell'Appaltatore	
	1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c.	
	nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2	
	marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe	
	professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.	
	2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per	
	l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli	

	uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato	
	secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e	
	secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, secondo le condizioni, modalità e i	
	termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, con l'obbligo specifico di	
	non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli	
	adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.	
	3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e	
	cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il	
	Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente	
	committente per la realizzazione dell'intervento.	
	4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso	
	di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.	
	5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della	
	crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia	
	e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del	
	Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In	
	ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il	
	possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico	
	medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi	
	professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai	
	sensi dell'art. 34 del DL 189/16.	
	6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il	
	Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati	
	tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali	
	subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità	

	Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti	
	del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera	
	delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto	
	stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
	abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto	
	sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto	
	dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un	
	subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni	
	qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale	
	sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla	
	stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
	rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p.,	
	319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,	
	comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.	
	7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie	
	tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e	
	dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio	
	dell'autorizzazione ai contratti medesimi.	
	8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e	
	fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità,	
	sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il	
	Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia	
	S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.	
	- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione	

	del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.	
-	Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).	
-	Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
-	Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
-	Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
-	Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario	

	Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine	
	previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente	
	affidamento (art. 3 comma 1).	
	- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella	
	quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le	
	verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito	
	la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
	- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta	
	clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla	
	Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente	
	estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data	
	anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).	
	- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano	
	disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a	
	qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste	
	abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o	
	subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione	
	della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).	
	- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni	
	tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità	
	(quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni	
	atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei	
	confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei	
	loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6	

	comma 1 lett. a).	
-	Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
-	Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
-	Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).	
-	Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016 , concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003 , solo previa autorizzazione della	

	Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è	
	subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga	
	disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti	
	nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della	
	manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro	
	presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7	
	comma 2 lett. a).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di	
	monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo	
	di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le	
	modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro	
	delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di	
	monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso	
	formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite	
	dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal	
	lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
	- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel	
	Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo	
	medesimo.	
	Art. 3. Accettazione elaborati precedenti	
	1. Il Professionista <i>(qualora non sia il responsabile del precedente livello di</i>	
	<i>progettazione posto a base di gara)</i> con la sottoscrizione del presente contratto accetta	
	gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle	

	norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la	
	realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi / del superiore livello	
	progettuale (desumibile da artt. 23, comma 12 e 26, comma 3 del Codice)	
	Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	
	1. Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di	
	osservare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico	
	1. Il Professionista accetta espressamente:	
	a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto,	
	rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro,	
	agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità	
	del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;	
	b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949,	
	n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione	
	in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi	
	commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.	
	24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";	
	2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi	
	tecnici, il Professionista si impegna a:	
	a) produrre un numero minimo di (<u> 3 </u>) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto	
	connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie	
	degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta	
	dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta	
	dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle	
	gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni,	

	conferenze di servizi ecc.);	
	b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su supporto informatico (CD-ROM), contenente i file in formato .dwg, in formato .pdf ed in formato sottoscritto digitalmente;	
	c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi <i>as built</i> in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);	
	d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo _____ (eventuale rinvio all'articolo 4 di cui sopra) , in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).	
	Tutta la documentazione afferente l'incarico dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in originale ed i file forniti su supporto informatico dovranno essere leggibili ed editabili e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo.	
	3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.	
	4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.	
	5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a	

	terzi.	
	Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali	
	1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e	
	della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di	
	incarico.	
	2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in	
	corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come	
	ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto	
	appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può	
	essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del	
	predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente	
	committente applicherà le penali previste dal presente contratto.	
	3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di	
	forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato	
	tempestivamente per iscritto all'Ente committente.	
	Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso	
	1. La redazione della progettazione definitiva dovrà avvenire nel termine massimo di n. 80	
	giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio	
	da parte del RUP.	
	Al citato verbale dovrà essere allegato il Cronoprogramma relativo all'esecuzione delle	
	singole fasi del servizio come meglio precisato nell'Allegato _____ del Capitolato speciale	
	descrittivo e prestazionale	
	2. Per un eventuale adeguamento del progetto definitivo rispetto alle indicazioni e	
	prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui	
	all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 potrà essere accordato un ulteriore termine	

	massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere.	
	3. Viene concesso un termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi in caso di eventuale adeguamento del progetto definitivo ai fini della validazione del progetto.	
	4. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.	
	5. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.	
	6. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.	
	7. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice degli appalti.	
	8. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.	

	Art. 8. Penali e proroghe	
	1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate	
	è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari allo 0,3 per mille del corrispettivo	
	contrattuale della prestazione, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale,	
	secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni	
	oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto	
	diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare	
	netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare	
	netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è	
	determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o	
	dell'inadempimento.	
	3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può	
	procedere alla risoluzione del contratto.	
	4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali	
	maggiori danni subiti dall'Ente committente.	
	5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause	
	a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può	
	richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali.	
	In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista	
	per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza	
	di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta	
	giorni dal suo ricevimento.	
	Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione	
	1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei	

	principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire	
	sull'andamento delle procedure.	
	2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento	
	delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e	
	salvaguardia.	
	3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni	
	possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in	
	corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati	
	dall'Ente committente.	
	4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse	
	all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che	
	indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.	
	5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente	
	qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del	
	contratto.	
	6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali,	
	resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero	
	rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai	
	sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti	
	del predetto decreto.	
	Art. 10. Risoluzione del contratto	
	1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi	
	espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2,	
	quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a	
	norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal	

	responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti	
	ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di	
	assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.	
	2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il	
	Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente	
	all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o	
	contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:	
	a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;	
	b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di	
	Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la	
	struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;	
	c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in	
	seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;	
	d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità	
	organizzata;	
	e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva,	
	oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;	
	f) violazione della disciplina del subappalto;	
	g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non	
	correttamente comunicate all'Ente committente;	
	h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.	
	3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.	
	Art. 11. Determinazione dei corrispettivi	
	1. L'importo contrattuale è pari a complessivi €	
	(_____/_____), oltre IVA, oneri previdenziali, ed €	

	_____ (_____/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 2. Sono a carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1,	
	tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni	
	opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il	
	rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto	
	e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio. 3. In tema	
	di modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell'art. 12 del Capitolato speciale	
	descrittivo e prestazionale. 4. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle	
	specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
	03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il	
	Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all'Agenzia del Demanio, C.F.	
	06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del	
	tracciato il codice IPA (KY5J0D), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato	
	dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG _____ - CUP	
	_____, nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura "Scissione dei	
	pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" 16 (Split Payment) [EVENTUALE	
	Verificare che l'aggiudicatario non sia esente dallo Split Payment art. 12 D.L. 87/2018].	
	Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal	
	RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. 5.	
	Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal	
	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 giorni dalla ricezione	
	delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata	
	"Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata dall'Appaltatore. Ai	
	fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del	
	D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.	

	Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi	
1.	I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.	
2.	I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.	
3.	La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni. In particolare, le fatture, dovranno essere trasmesse, in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art 2 comma 1 del DM 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI), intestandole all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB), ed il codice CIG. Si precisa che questa Agenzia dal 1/07/2017 è soggetta a regime di Split Payment così come previsto dal D.L. 24/04/2017, n. 50 convertito in legge il 21/06/2017 n. 96.	
4.	In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.	
5.	I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le	

	disposizioni più oltre richiamate.	
	6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.	
	7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.	
	Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva	
	1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di € _____, pari al ____% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura <i>(da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all'emanazione del nuovo decreto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16).</i>	
	2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € _____ (_____milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente	

	committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.	
	3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.	
	Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi	
	1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).	
	2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.	
	Il subappalto è ammesso nell'ambito della terna di soggetti indicata in sede di offerta.	
	3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.	
	4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.	
	5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.	
	Art. 15. Definizione delle controversie	
	1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente	

	disciplinare sarà competente il Foro di Ancona. È esclusa in ogni caso la competenza	
	arbitrale.	
	Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti	
	1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto	
	presso _____, all'indirizzo	
	_____. Qualunque comunicazione effettuata	
	dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal	
	Professionista.	
	2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra	
	le varie prestazioni integrate:	
	Arch. /Ing. / _____, in qualità di	

	3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico,	
	amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:	
	Arch. /Ing. / _____, in qualità di	
	_____;	
	4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi	
	rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.	
	5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista	
	intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata	
	al Responsabile del procedimento.	
	L'Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale	
	Marche, Via Fermo n. 1, Ancona.	
	Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti	
	1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare	

	all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via	
	esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,	
	entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le	
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza	
	delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i	
	termini legali per gli stessi.	
	2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del	
	Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o	
	prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento	
	del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla	
	legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante <i>"Piano straordinario contro le mafie, nonché</i>	
	<i>delega al Governo in materia di normativa antimafia"</i> , nonché secondo le indicazioni di cui	
	alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante <i>"Linee guida sulla tracciabilità dei</i>	
	<i>flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"</i> e s.m.i.	
	3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il	
	CUP e il CIG come sopra indicati.	
	4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle	
	sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.	
	5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del	
	Governo territorialmente competente.	
	6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli	
	obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in	
	data 26 luglio 2017.	

	Art. 18 – Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti	
	intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore a fini dell'anticorruzione	
	1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo	
	dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un	
	comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre	
	l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima	
	l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.	
	2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che	
	dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.	
	3. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:	
	– attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente	
	Contratto;	
	– dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono	
	relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata	
	corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti	
	dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso;	
	– dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex	
	dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,	
	per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto.	
	4. E' vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a	
	componenti degli organi sociali dell'Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal	
	presente Contratto.	
	Articolo 19 - Consenso al trattamento dei dati personali.	

	1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, le parti dichiarano di essersi	
	preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e finalità dei trattamenti dei	
	dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto.	
	2. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto l'informativa come previsto dal Regolamento Ue	
	2016/679.	
	3. Le parti medesime si danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati di cui	
	sopra, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
	compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi	
	negli archivi elettronici e cartacei.	
	4. L'Appaltatore dichiara di essere informato sugli obblighi di pubblicazione e comunicazione	
	previsti dalle vigenti leggi ed esprime consenso alle pubblicazioni e comunicazioni che	
	dovute o comunque necessarie in relazione al presente contratto. 5. Fermo quanto previsto	
	nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei	
	propri dati in relazione alle finalità connesse al presente contratto.	
	Art. 20 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica	
	1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell'atto	
	idoneamente salvata sul server dell'Ente, nelle more dell'attuazione delle modalità di	
	conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014.	
	Art. 21 - Controversie e foro competente	
	Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Ancona.	
	Art. 22. Disposizioni transitorie e finali	
	1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le	
	quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato	

	all'Appaltatore/Professionista.	
	2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi	
	comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano	
	dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.	
	Art. 23. Rinvio	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di	
	contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in	
	particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.	
	2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso,	
	nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica	
	presentate in sede di gara.	
	Art. 24 - Spese di contratto e trattamento fiscale	
	1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.	
	_____, li _____	
	Per l'Appaltatore:	Per l'Ente
	committente:	
	il Direttore pro-tempore	
	(f.to in modalità elettronica	
	ex art. 24 del D.lgs.82/2005)	Giuseppe Tancredi n.q.
	(f.to in modalità elettronica	
	ex art. 24 del D. lgs. 82/05)	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente	
	di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare	

